



**MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**



**Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro  
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE  
INCENDI**

**Il D.M. 27 luglio 2010**

**La regola tecnica sulle attività commerciali con  
superficie superiore a 400 mq.**

*D. Ing. Carmine Castaldo*

*Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro*

# Attività commerciali

Attività compresa al punto 69 dell'elenco di cui all'Allegato I al DPR 151/2011

*Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita, all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi.*



## SCHEMA CRONOLOGICO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI INERENTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

ATTO	TITOLO	G.U.	CONTENUTO
Circolare n. 75 del 03/07/67	Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc..	-	Rappresenta il primo riferimento sulle misure di sicurezza antincendio da osservare in merito ad ubicazione, vie di uscita, caratteristiche dei depositi, impianti, ecc.
Lettera Circolare n. 5210/4118/4 del 17/02/75	Chiarimenti riguardanti l'applicazione del punto 97 dell'elenco allegato al D.M. n. 1973 del 27/09/65 – Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3/07/67.	-	Apporta modifiche e integrazioni alla circolare n. 75/67 in merito alla classificazione dei locali, alla densità di affollamento, al dimensionamento delle vie di uscita.
D.M. 27/07/10	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m <sup>2</sup> .	n. 187 del 12/08/10	Costituisce la regola tecnica di riferimento per le attività commerciali soggette ai controlli preventivi dei Vigili del Fuoco, ivi compresi i centri commerciali, aggiornando e superando le precedenti disposizioni.



## Premessa

Il D.M. 27 luglio 2010 disciplina, sotto il profilo della sicurezza antincendio, tutte le diverse tipologie di esercizi commerciali previsti dall'attuale legislazione sul commercio (piccola, media e grande distribuzione, ivi compresi i centri commerciali), **mandando in pensione le “vecchie” circolari degli anni '60 e '70.**

Si evidenzia che nel caso degli esercizi commerciali, a differenza di quanto previsto in altre regole tecniche, **la soglia inferiore** stabilita per il campo di applicazione del decreto **coincide perfettamente con la definizione riportata al punto 69 dell'elenco di cui all'Allegato I al DPR 151/2011** ai fini dell'assoggettabilità ai controlli dei Vigili del fuoco.

---

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le **“attività commerciali” (e simili) sono ricompresi al punto 69 dell’allegato I al decreto**, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982. Si può evincere che **rientrano tra le “attività soggette” (in linea con i precedenti quesiti) le fiere e quartieri fieristici. Invece non rientrano tra le “attività soggette” (al contrario dei precedenti quesiti) le manifestazioni temporanee**, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico:

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
69	<p>Locali adibiti ad esposizione(1) e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi.</p> <p>Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.</p>	<i>fino a 600 m2</i>	<i>oltre 600 e fino a 1.500 m2</i>	<i>oltre 1.500 m2</i>



## Campo di applicazione (art. 4)

Il D.M. 27 luglio 2010 si applica alle **attività commerciali, all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 m<sup>2</sup>:**

**- di nuova realizzazione;**

**- esistenti all'11 settembre 2010**, data di entrata in vigore del decreto, nel caso siano oggetto di interventi ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001

**-esistenti all'11 settembre 2010**, nel caso siano oggetto di interventi di ristrutturazione comportanti la sostituzione o la modifica di impianti o di attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume; in tali circostanze le nuove disposizioni si applicano limitatamente agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero agli aumenti di volume. **Se l'aumento di volume è superiore al 50%** della volumetria esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere integralmente adeguati alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

---



## Campo di applicazione (art. 4)

**Non devono adeguarsi alle disposizioni** contenute nel D.M. 27 luglio 2010 le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso qualora:

- a) sia stato rilasciato il CPI, o ne sia in corso il rilascio sulla base dell'istanza presentata dall'interessato;**
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dai VV.F.**

Per le eventuali attività esistenti non ricadenti nella precedente casistica (**e quindi prive di qualsiasi titolo autorizzativo ai fini antincendio**) le misure tecniche da osservare sono le medesime previste per le attività di nuova realizzazione.

Infine, eventuali progetti per l'apertura di attività commerciali **presentati ai Comandi provinciali VV.F. in data antecedente alla entrata in vigore del D.M. (11/09/2010), sono esaminati facendo riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi, ferma restando la possibilità di avvalersi della nuova regola tecnica.**

---

# Riassumendo .....

**Campo di applicazione  
del DM 27 luglio 2010**

**Attività di nuova  
realizzazione**


**Attività esistenti  
soggette a ristruttu-  
razione edilizia**

**Interventi di modi-  
fica o ampliamento  
di attività esistenti**

**Attività esistenti  
prive di CPI o di  
progetto approvato**



## Schema del D.M. 27 luglio 2011





# Definizioni

- a. CORRIDOIO CIECO:** corridoio o porzione di corridoio dal quale sia possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
- b. PERCORSI ALTERNATIVI:** da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45°.
- c. SCALA DI SICUREZZA ESTERNA:** scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i seguenti criteri:
- i materiali devono essere incombustibili;
  - la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.
- e. PIANO DI RIFERIMENTO:** piano ove avviene l'esodo degli occupanti all'esterno dell'edificio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso.
-




# Definizioni

- f. EDIFICI DI TIPO ISOLATO:** edifici esclusivamente destinati ad attività commerciali e ad attività pertinenti funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni.
- g. EDIFICI DI TIPO MISTO:** edifici non isolati con vie di esodo indipendenti.
- h. ALTEZZA:** altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all'estradosso del soffitto del più elevato locale adibito ad attività commerciale.
- i. ATTIVITÀ DI VENDITA MONOPIANO:** struttura in cui le aree accessibili al pubblico sono ubicate su un unico livello fuori terra a quota compresa tra 1 m rispetto al piano di riferimento; è ammesso che le aree adibite ad uffici e/o servizi, non accessibili al pubblico, siano organizzate su più livelli.
-

## Definizioni


d. **MALL**: galleria interna, coperta, realizzata anche su più piani, su cui si affacciano varie attività commerciali e/o di servizio. Essa deve presentare uscite in posizione contrapposta, **altezza (H) minima 7 m** e **larghezza (L) pari almeno a  $\sqrt{7 H}$** . Deve essere priva di ingombri che possano essere di ostacolo per l'esodo in emergenza e **il carico di incendio specifico non deve essere superiore a 50 MJ/m<sup>2</sup>** anche in presenza di allestimenti e/o promozioni a carattere temporaneo.



# Comunicazioni

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le attività commerciali:

- **non devono comunicare con attività ad esse non pertinenti**; per le attività commerciali ubicate nell'ambito degli scali aeroportuali e delle stazioni ferroviarie e marittime è ammessa la comunicazione con le parti aperte al pubblico delle suddette attività;
- **possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette** ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/2/1982;
- **possono comunicare con le attività pertinenti** di cui ai punti **34** (limitatamente ad archivi), **49** (Gruppi Elettrog.), **65** (Pubblico Spett.), **66** (Alberghi), **69** (Attività Commerc.), **71** (Uffici), **72** (Edifici preg.), **74** (Centrali termiche), **75** (Autorimesse) e **77** (Edifici > 24m) dell'elenco di cui all'Allegato I al DPR 151/2011 secondo quanto previsto dalle specifiche regole tecniche di p.i.; per l'attività 34 la comunicazione è consentita tramite porte EI.
- **è consentita la comunicazione con depositi pertinenti** secondo quanto riportato nello specifico punto della regola tecnica.





# Ubicazione

## UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI

Le aree destinate al pubblico non possono essere ubicate oltre il primo piano interrato, fino alla quota di -7,5 m rispetto al piano di riferimento.

Le predette aree devono disporre di uscite di sicurezza che immettano all'esterno direttamente ovvero tramite luoghi sicuri dinamici; dette aree devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua, ad eccezione delle attività commerciali per le quali risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- superficie complessiva di vendita non superiore a 1000 mq;
  - superficie del piano interrato non superiore a 400 mq;
  - carico di incendio specifico inferiore a 300 MJ/mq.
-

# Ubicazione

## ACCESSO ALL'AREA ED ACCOSTAMENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m).

2. Deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del Fuoco.

3. Per le attività fino a 1000 mq e di altezza non superiore a 15 m non sono richiesti i requisiti di cui ai commi precedenti.

4. L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico.

---

# Resistenza al fuoco

Caratteristiche dell'edificio in cui è ubicata l'attività	Altezza	Classe di resistenza al fuoco in presenza di impianto di spegnimento automatico	Classe di resistenza al fuoco in assenza di impianto di spegnimento automatico
Edificio di tipo isolato	$\leq 8 \text{ m}$	30	45
	$> 8 \text{ m} \leq 15 \text{ m}$	45	60
	$> 15 \text{ m}$	60	90
Edificio di tipo misto	$\leq 8 \text{ m}$	45	60
	$> 8 \text{ m} \leq 15 \text{ m}$	60	90
	$> 15 \text{ m}$	90	120
Piani interrati		90	


Rispetto ai valori della tabella sono previste alcune eccezioni tra cui quelle inerenti le **attività commerciali monopiano**, isolate e con **carico di incendio specifico**  $< 100 \text{ MJ/m}^2$  (quali, ad esempio, vivai, rivendite di ceramiche, ecc.) per le quali è ammessa **la classe 15 di resistenza al fuoco**, e quelle relative agli esercizi ubicati in **edifici di tipo isolato** per i quali le strutture della copertura, se **il carico permanente**  $< 100 \text{ Kg/m}^2$ , **possono avere caratteristiche R commisurate alla classe del compartimento** da determinarsi secondo quanto previsto dal D.M. 9 marzo 2007.

# Reazione al fuoco

I requisiti di reazione al fuoco, del tutto ignorati nelle precedenti disposizioni, sono in linea con le regole tecniche di P.I. che disciplinano altre attività soggette ad affollamento di persone (**vie di esodo max 50% classe 1 restante parte classe 0; altri ambienti pavimenti classe 2, soffitti classe 1**).


Gli espositori per la merce posta in vendita sono esclusi.

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema europeo di classificazione, si rimanda alle disposizioni previste **nei DD.MM. del 10 e 15 marzo 2005**, mentre i materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione, come ad esempio i tendaggi (classe 1), devono essere omologati ai sensi del DM 26 giugno 1984.



# Reazione al fuoco

Nei centri commerciali, le pareti di separazione tra le varie attività di vendita devono essere realizzate in materiali incombustibili (classe A1).



Le pareti di separazione devono essere in classe di reazione al fuoco A1 (ossia incombustibili)

# Compartimentazione

**COMPARTIMENTO ANTINCENDIO:** parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione

**SUPERFICIE IN PIANTA LORDA DI UN COMPARTIMENTO:** superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento

E' uno degli aspetti centrali della regola tecnica dovendo **contemperare le esigenze funzionali delle aree di vendita con quelle di protezione passiva degli edifici**. La soluzione adottata, che colma una precedente lacuna, prevede l'articolazione riportata nel seguente prospetto:

---

# Compartimentazione

## Dimensione massima dei compartimenti delle attività commerciali (distribuiti su uno o più livelli)

<b>2.500 m<sup>2</sup></b> Dimensione base	
<b>5.000 m<sup>2</sup></b> In edificio misto con impianto di spegnimento automatico	
<b>10.000 m<sup>2</sup></b> In edificio isolato, non sottostante ad altri edifici, con impianto di spegnimento automatico	
<b>15.000 m<sup>2</sup></b> In edificio isolato lungo l'intero perimetro, con impianto di spegnimento automatico	
<b>30.000 m<sup>2</sup></b> In edificio isolato lungo l'intero perimetro, con al massimo 2 piani fuori terra senza interrati destinati alla vendita, con impianto di spegnimento automatico, sistema di controllo fumi e presenza di squadra aziendale dedicata all'antincendio in via esclusiva	



## Scale

Tutte le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.

Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

I vani scala di tipo protetto devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 mq, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alla scala, in posizione segnalata.

Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio.

I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.

Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale.

---



## Scale

Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso in situazioni di emergenza o di panico.

Qualora le scale siano protette devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio da cui sia possibile allontanarsi liberamente.

Qualora le scale siano a prova di fumo devono immettere, direttamente, o tramite percorso orizzontale a prova di fumo, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio da cui sia possibile allontanarsi liberamente.

In attività commerciali di altezza superiore a 24 m, oppure di altezza superiore a 18 m se in presenza di mall, le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono essere a prova di fumo o di sicurezza esterna.

---



## Ascensori, scale e rampe mobili

Tutti gli ascensori che attraversano più compartimenti devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.

Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli antincendio.

Le caratteristiche dei vani degli ascensori debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

Nelle attività commerciali di altezza superiore a 24 m, deve essere previsto almeno un ascensore antincendio.

---

## Dimensionamento delle vie di esodo - Affollamento

Il corretto dimensionamento delle vie di esodo, essenziale per **consentire l'evacuazione degli occupanti** in caso di emergenza in tempi compatibili con lo sviluppo della combustione, si deve basare sui seguenti parametri di affollamento:

Tipologia di attività	Densità di affollamento
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aree adibite alla vendita - settore alimentare o misto:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,4 persone/m<sup>2</sup> per attività con superficie di vendita fino a 2500 m<sup>2</sup></li> <li>- 0,2 persone/m<sup>2</sup> per attività con sup. di vendita superiore a 2500 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• aree adibite alla vendita - settore non alimentare: 0,2 persone/m<sup>2</sup></li> <li>• aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aree adibite alla vendita: 0,1 persone/m<sup>2</sup></li> <li>• aree adibite ad uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,1 persone/m<sup>2</sup></li> </ul>
ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• parti comuni frequentate dal pubblico: 0,2 persone/m<sup>2</sup></li> <li>• attività di vendita: si applicano i valori di densità stabiliti ai punti precedenti in funzione del settore merceologico</li> </ul>
NEGOZI SPECIALISTICI *	<ul style="list-style-type: none"> <li>• parti comuni frequentate dal pubblico: 0,2 persone/m<sup>2</sup></li> <li>• attività di vendita: si applicano i valori di densità stabiliti ai punti precedenti in funzione del settore merceologico</li> </ul>
CENTRI COMMERCIALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• parti comuni frequentate dal pubblico: 0,2 persone/m<sup>2</sup></li> <li>• attività di vendita: si applicano i valori di densità stabiliti ai punti precedenti in funzione del settore merceologico</li> </ul>

\* Per negozi specialistici si intendono le attività che trattano una specifica gamma merceologica (non alimentare) con superficie di vendita non superiore a 1000 m<sup>2</sup>

## Dimensionamento delle vie di esodo - Affollamento

Nei centri commerciali l'affollamento complessivo è determinato sommando quello previsto nelle singole attività, applicando le densità di affollamento in funzione del settore di vendita (alimentare/misto o non alimentare), e considerando per le **parti comuni frequentate dal pubblico una densità di 0,2 persone/m<sup>2</sup>**.

Qualora nell'ambito della attività commerciale siano previste aree per **mostre, esposizioni, manifestazioni varie** di intrattenimento a carattere temporaneo **con capienza superiore a 100 persone** (valore determinato considerando una densità di affollamento di **1,2 persone/m<sup>2</sup>**) **il dimensionamento delle vie di esodo deve tener conto di tale affollamento in aggiunta a quello stabilito per le superfici di vendita.**





## Capacità di deflusso

La capacità di deflusso non deve essere superiore ai seguenti valori:

- a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra 1 m rispetto al piano di riferimento;
  - b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
  - c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.
-


## Lunghezza dei percorsi di esodo

- **L max** percorsi di esodo fino a luogo sicuro: **50 m**, incrementabili a 60 m in presenza di **un sistema di controllo fumi con EFC**;
- **L max corridoi ciechi: 15 m.**
- Nei centri commerciali con “mall” è **consentito considerare ulteriori 40 m** di percorso di esodo all'interno della mall per raggiungere un'uscita su spazio scoperto, in virtù delle peculiari caratteristiche costrittive delle gallerie che ne garantiscono la percorribilità anche nelle prime fasi dell'emergenza.



## Lunghezza dei percorsi di esodo

La lunghezza dei percorsi di esodo deve essere misurata **considerando lo sviluppo reale** e quindi tenendo conto della presenza di arredi, espositori, scaffali, merce in vendita, ecc.



## Sistemi di vie di esodo

I compartimenti di cui al punto 3.3 devono essere ognuno provvisti di un proprio sistema organizzato di vie d'uscita, che adduca verso un luogo sicuro, dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alla capacità di deflusso, realizzato secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti.

I percorsi del sistema di vie di esodo comprendono corridoi, mall, vani di accesso alle scale, scale, rampe e passaggi in genere.

---



## Caratteristiche delle vie di esodo

La larghezza utile delle vie di esodo deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti nonché dispositivi di apertura delle porte, con ingombro non superiore ad 8 cm.

L'altezza delle vie di esodo non deve essere inferiore a 2 m.

I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici sdrucchiolevoli.

Le porte che si aprono sulle vie di esodo e/o sulle scale non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

Le vie di esodo devono essere tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

---



## Caratteristiche delle vie di esodo

Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m.

La larghezza minima delle vie di esodo deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,2 m).

Nelle attività commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 1000 mq è ammesso che le uscite abbiano ampiezza inferiore ad 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo; nelle attività commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 2.500 mq è ammesso che una percentuale non superiore al 50% delle uscite abbia larghezza inferiore ad 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo.

Le vie di esodo dell'area vendita non devono attraversare zone adibite a depositi e/o scarico merce. La larghezza delle uscite deve essere misurata nel punto più stretto della luce di passaggio.

Non è consentito utilizzare come vie di esodo per le aree di vendita le zone di carico\scarico delle merci.

---



## Larghezza totale delle vie di esodo

La larghezza totale delle uscite da ogni piano deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di esodo verticali che conducono al piano di riferimento, deve essere calcolata sommando la larghezza totale delle uscite di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

La larghezza totale delle uscite a servizio del piano di riferimento deve essere determinata sulla base del massimo affollamento previsto a tale livello e comunque non inferiore alla larghezza complessiva delle vie di esodo verticali provenienti dagli altri piani.

Le eventuali rampe mobili e scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

---



## Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi

Le porte installate lungo le vie di esodo, ad uno o due battenti, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta, mediante l'azionamento di dispositivi antipanico a barra orizzontale.

I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.

È consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, a condizione che siano predisposte anche per l'apertura a spinta verso l'esterno e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura.

Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari alla larghezza delle porte stesse.

---



## Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi

È consentito che le porte resistenti al fuoco, installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:


- attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
  - attivazione del sistema di allarme incendio;
  - mancanza di alimentazione elettrica;
  - intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.
-

# Uscite

Una particolarità relativa alle uscite riguarda la zona della barriera delle casse verso cui tendono spontaneamente a dirigersi gran parte dei clienti in caso di evacuazione in emergenza. Al fine di garantire l'esodo in condizioni di sicurezza, in corrispondenza delle casse devono essere **previsti passaggi di almeno 1,2 m, con un nr. complessivo di moduli non inferiore a quello delle uscite di sicurezza presenti davanti alle casse**

In ogni caso devono essere garantiti i seguenti passaggi:

- **batteria da 1 a 5 casse: almeno un passaggio ad una delle estremità;**
- **batteria da 6 a 10 casse: almeno due passaggi posti alle due estremità;**
- **batteria con più di 10 casse: almeno due passaggi posti alle due estremità più passaggi intermedi uno ogni 10 casse.**





## Sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico

Le aree adibite alla vendita devono essere **provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 m**, in modo da favorire l'esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso in sicurezza.

Tale obiettivo può essere raggiunto con una delle seguenti soluzioni:

a) **aperture di aerazione naturale**, realizzate anche tramite camini o intercapedini, ricavate lungo il perimetro e/o in copertura ed **aventi superficie non inferiore ad 1/40** della superficie in pianta del compartimento. Le aperture devono essere distribuite il più possibile uniformemente privilegiando la realizzazione di aperture sia nella parte bassa che nella parte alta delle pareti o in copertura; devono essere **dotate di un sistema di apertura automatico o manuale degli infissi** la cui gestione deve essere considerata nel piano di emergenza;

b) sistema di controllo dei fumi con l'ausilio **di evacuatori di fumo e calore a funzionamento naturale o con l'ausilio di estrattori meccanici**, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche (**UNI 9494 e le UNI EN 12101**).

---

## Are e impianti a rischio specifico

### GENERALITÀ

Gli impianti tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e secondo le norme tecniche vigenti e devono essere intercettabili da posizioni segnalate e facilmente accessibili.

### CLASSIFICAZIONE

Le aree a rischio specifico sono così classificate.

- spazi per depositi
  - impianti di produzione calore
  - impianti di ventilazione/condizionamento
-



## Depositi di liquidi combustibili, infiammabili e di g.p.l.

I depositi di liquidi infiammabili e combustibili, nelle confezioni originali, devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi in vigore.

La vendita al pubblico di fluidi combustibili e di prodotti contenuti in recipienti a pressione per uso domestico (insetticidi, prodotti spray in genere, cosmetici, alcoli in concentrazione superiore a 60 % in volume, oli lubrificanti, ecc.) è consentita alle seguenti prescrizioni:

- a) tali prodotti devono essere esposti al pubblico esclusivamente nei relativi contenitori originali sigillati e deve essere imposto il divieto di travaso;
  - b) al personale addetto devono essere fornite istruzioni al fine di evitare perdite di prodotti e di intervenire tempestivamente in caso di spargimenti accidentali.
-



## Depositi di liquidi combustibili, infiammabili e di g.p.l.

Il quantitativo complessivo in vendita di tali prodotti non deve essere superiore a 600 kg; di questi il quantitativo di prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C, non deve essere superiore a 200 kg.

I depositi di g.p.l., nei recipienti portatili originali, devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi in vigore.

La vendita al pubblico di g.p.l. in piccoli recipienti portatili del tipo “da campeggio” può essere consentita esclusivamente in compartimenti monopiano fuori terra, non sovrastanti altri locali, alle seguenti condizioni:

- a) i recipienti devono avere capacità singola non superiore a 5 kg;
  - b) l'alloggiamento deve essere effettuato su un solo ripiano posizionato a non più di 1 m dal pavimento;
  - c) prima della collocazione dei recipienti sulle scaffalature, deve essere verificata, da parte del personale addetto, l'integrità dei contenitori stessi;
  - d) il quantitativo di g.p.l. complessivo in vendita deve essere inferiore a 75 kg.
-



## Depositi di merci varie e spazi di ricevimento delle merci

È consentito destinare a deposito o ricevimento di merci appositi spazi, anche non compartimentati, nell'ambito dell'area di vendita o in adiacenza alla stessa, di superficie non superiore a 200 mq, e comunque non eccedenti il 20% della superficie di vendita: ciò a condizione che non venga modificata la classe di resistenza al fuoco del compartimento.

I locali destinati a deposito e/o ricevimento delle merci, eccedenti le dimensioni di cui sopra, devono essere compartimentati dalle aree di vendita con elementi costruttivi aventi resistenza al fuoco congrua con il carico di incendio specifico e comunque non inferiore ai valori riportati al punto 3.1. ed avere un sistema indipendente di vie di esodo.

È consentita la comunicazione con le aree di vendita attraverso aperture dotate di porte almeno EI 60 per depositi di superficie fino a 500 mq, disimpegno con strutture e porte almeno EI 60 per depositi di superficie maggiore di 500 mq e fino a 1000 mq, ovvero attraverso filtri a prova di fumo per depositi di superficie superiore a 1000 mq.

---



## Depositi di merci varie e spazi di ricevimento delle merci

Nel caso di depositi ubicati ai piani interrati la comunicazione con le aree di vendita deve avvenire in ogni caso tramite filtro a prova di fumo, indipendentemente dalla superficie del deposito.

Le porte devono presentare caratteristiche di cui al punto 3.1. Se tali porte sono ad intervento automatico il loro azionamento deve avvenire come indicato al punto 4.7.

I depositi devono avere un sistema di smaltimento dei fumi conforme alle indicazioni contenute nel punto 4.9.

A servizio di ogni locale deve essere previsto un numero di estintori portatili in ragione di almeno uno ogni 150 mq di superficie in pianta aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC.

---



## Depositi di merci varie e spazi di ricevimento delle merci

I depositi aventi superficie superiore a 200 mq devono essere protetti con impianto idrico antincendio a nappi e/o idranti realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 7.3; i depositi aventi superficie superiore a 1000 mq o carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq devono inoltre essere protetti con impianto di spegnimento automatico con agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

I depositi di materiali di scarto ubicati all'esterno devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso di incendio, la non propagazione dell'incendio all'interno dei locali.

---



## **Are destinate alla ricarica accumulatori di carrelli e simili**

Le aree destinate alla ricarica accumulatori di carrelli elevatori e simili, nonché le eventuali officine per la manutenzione dei macchinari, sono ammesse all'interno di locali ad uso esclusivo, ubicati al piano terra, separati dagli altri ambienti mediante elementi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 con aperture d'aerazione permanente pari almeno ad 1/30 della superficie in pianta realizzate anche mediante camini a tiraggio naturale. Le eventuali comunicazioni con ambienti di attività pertinente devono essere munite di porte EI 60 con autochiusura.

---



## Impianti di produzione calore

Per gli impianti di produzione di calore, compresi quelli di cottura cibi, panificazione e lavaggio stoviglie, si applicano le disposizioni di prevenzione incendi in vigore.

È vietato installare all'interno degli ambienti di vendita apparecchi per la produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido o gassoso, e apparecchi elettrici con resistenza in vista.

È ammessa soltanto la presenza di forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna con caricamento manuale.

---



## Impianti di climatizzazione

Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o localizzato, devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- non alterare la compartimentazione;
  - evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
  - non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
  - non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
-



# Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge n. 186 del 01.03.1968.

Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:

- non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.
- il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;
- disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e riportare chiare in-dicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

## QUADRI ELETTRICI GENERALI

I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione segnalata, protetta dall'incendio e facilmente accessibile. Nel caso in cui i quadri elettrici siano installati in posizione che non risulti facilmente accessibile deve essere previsto un comando di sgancio a distanza.

---



# Impianti elettrici

## IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA

I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione di sicurezza;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianto di diffusione sonora;
- e) sistema di controllo fumi;
- f) ascensori antincendio.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (0,5 s) per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d, e ad interruzione media (15 s) per gli impianti di cui alla lettera e ed f.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia di alimentazione è stabilita come segue:

- impianti di cui alle lettere b-c-d-e 60 minuti;
- impianti di cui alle lettere a-f 90 minuti;

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

---



# Impianti elettrici

## ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.

Per l'impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata.

---

## Are e impianti a rischio specifico

La regola tecnica ribadisce che gli impianti tecnologici, sempre più complessi e sofisticati ma anche vulnerabili, **devono essere realizzati a regola d'arte, secondo le norme tecniche vigenti, ed essere intercettabili da posizioni facilmente accessibili ed opportunamente segnalate.**

Inoltre sono indicate specifiche misure per garantire **la sicurezza antincendio dei depositi, con particolare attenzione ai depositi di G.P.L. e di liquidi combustibili o infiammabili, e delle aree destinate alla ricarica dei carrelli elevatori utilizzati per la movimentazione delle merci.**



## Estintori

Le attività commerciali devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimità delle uscite; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile **in ragione di almeno uno ogni 150 m<sup>2</sup>** con un **minimo di 2 per piano** o compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.

Gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A - 144B C.

Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.



## Impianto di spegnimento automatico

Nelle attività commerciali con **superficie di vendita maggiore di 5.000 m<sup>2</sup>** o con **carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m<sup>2</sup>** deve essere installato un impianto di spegnimento automatico che, nelle zone accessibili al pubblico, **deve essere alimentato ad acqua.**



## Reti naspi /idranti

Le attività commerciali con superficie di vendita **fino a 600 m<sup>2</sup>** e **carico di incendio < 100 MJ/m<sup>2</sup>** possono essere **prive di impianti idrici a naspi/idranti**.

Per tutte le altre i criteri di dimensionamento degli impianti sono stabiliti in funzione del livello di pericolo della norma UNI 10779, secondo il seguente prospetto:

Superficie di vendita	Protezione interna	Protezione esterna
<b>Fino a 2.500 m<sup>2</sup></b>	livello 1 - funzionamento contemporaneo di almeno 2 idranti DN 45 con portata di 120 l/min e pressione residua non minore di 0,2 MPa, ovvero di 4 naspi aventi portata di 35 l/min e pressione residua non minore di 0,2 MPa, con un'autonomia di almeno 30 minuti	generalmente non richiesta
<b>Compresa tra 2.500 e 15.000 m<sup>2</sup></b>	livello 2 - funzionamento contemporaneo di almeno 3 idranti DN 45 con portata di 120 l/min e pressione residua non minore di 0,2 MPa, ovvero di 4 naspi aventi portata di 60 l/min, pressione residua non minore di 0,3 MPa, con un'autonomia di almeno 60 minuti	richiesta per attività con superficie di vendita maggiore di 5.000 m <sup>2</sup> - funzionamento contemporaneo di almeno 4 attacchi DN 70 sopra o sotto suolo (o di tutti se meno di 4) con portata non minore di 300 l/min e pressione residua non minore di 0,3 MPa, con un'autonomia di almeno 60 minuti
<b>Superiore a 15.000 m<sup>2</sup></b>	livello 3 - funzionamento contemporaneo di almeno 4 idranti DN 45 con portata di 120 l/min e pressione residua non minore di 0,2 MPa, ovvero di 6 naspi aventi portata di 60 l/min, pressione residua non minore di 0,3 MPa, con un'autonomia di 120 minuti	funzionamento contemporaneo di almeno 6 attacchi DN 70 sopra o sotto suolo (o di tutti se meno di 6) con portata non minore di 300 l/min e pressione residua non minore di 0,4 MPa, con un'autonomia di 120 minuti

## Impianto di spegnimento automatico


Nelle attività commerciali con superficie di vendita maggiore di 5.000 mq o con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq l'attività, depositi compresi, deve essere protetta da impianto di spegnimento automatico, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti. Nelle aree accessibili al pubblico l'impianto di spegnimento automatico deve essere ad acqua; l'alimentazione idrica deve essere classificata almeno come alimentazione idrica singola superiore secondo i criteri stabiliti dalla norma UNI EN 12845. Nelle aree adibite a depositi e servizi, non accessibili al pubblico, possono essere utilizzati agenti estinguenti diversi dall'acqua purché di tipo idoneo all'uso previsto.

---

## Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

Al fine di garantire la precoce rilevazione di un principio di incendio, **in tutte le aree deve essere prevista l'installazione di:**

- **segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale** opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
- **impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi** in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio;
- **sistema di diffusione sonora dell'allarme** in grado di avvertire prontamente le persone presenti delle condizioni di pericolo allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.



# Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

## GENERALITÀ

Nelle attività commerciali tutte le aree devono essere protette da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.

---



# Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

## CARATTERISTICHE

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.

L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica delle seguenti operazioni:

- chiusura di eventuali porte tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione;
  - chiusura di eventuali serrande tagliafuoco riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
  - eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
  - attivazione del sistema di controllo fumi.
-



# Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

## SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA

Le attività commerciali devono essere provviste di un sistema di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

---



## Segnaletica di sicurezza

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza an-tincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi:

- le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;
- il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio;
- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- i pulsanti di allarme.

Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza.

---



# Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza, sono quelli del D.M. 10 marzo 1998; **per i centri commerciali deve prevedersi una gestione unitaria.**

Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, è stabilito che venga predisposto **un apposito locale o punto di gestione delle emergenze**, commisurato alla complessità della attività. In particolare per le attività di superficie complessiva **superiore a 20.000 m<sup>2</sup>** il centro di gestione delle emergenze deve essere ubicato in **apposito locale presidiato da personale incaricato** costituente compartimento antincendio, dotato di accesso diretto dall'esterno e di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno.

**In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi.**

---

[www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

## Norme on line



Norme on line è la procedura web ideata per consultare i principali testi normativi riguardanti la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro.

[Accedi alla procedura Norme on line](#)

**Assistenza:** [redazionetecnica.web@vigilfuoco.it](mailto:redazionetecnica.web@vigilfuoco.it)

(La casella di posta [redazionetecnica.web@vigilfuoco.it](mailto:redazionetecnica.web@vigilfuoco.it) è finalizzata alla raccolta di quesiti e richieste di assistenza inerenti il funzionamento della procedura informatica di Norme On-line)

I documenti pdf sono consultabili con il programma acrobat reader 8 o versioni successive dello stesso.

## Quesiti on line



Quesiti online è la procedura web ideata per consultare le interpretazioni normative fornite dagli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai quesiti di interesse generale posti da cittadini e imprese, inerenti particolari aspetti tecnici di prevenzione incendi.

[Accedi alla procedura Quesiti on line](#)

**Assistenza:** [redazionetecnica.web@vigilfuoco.it](mailto:redazionetecnica.web@vigilfuoco.it)

(La casella di posta [redazionetecnica.web@vigilfuoco.it](mailto:redazionetecnica.web@vigilfuoco.it) è finalizzata alla raccolta di quesiti e richieste di assistenza inerenti il funzionamento della procedura informatica di Quesiti On-line)

Le richieste di informazioni su specifici aspetti tecnici di prevenzione incendi vanno rappresentate direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Per una informativa di carattere generale riguardo il quadro normativo vigente di prevenzione incendi si può fare riferimento alle altre sezioni presenti sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it): "Prevenzione e sicurezza" e "Prevenzione Incendi On line".

I documenti pdf sono consultabili con il programma acrobat reader 8 o versioni successive dello stesso.

N  
O  
R  
M  
E  
  
O  
N  
  
L  
I  
N  
E

Q  
U  
E  
S  
I  
T  
I  
  
O  
N  
  
L  
I  
N  
E

*Grazie per  
l'attenzione*

